

REGOLAMENTO (CE) N. 950/97 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1997

relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽⁴⁾, è stato modificato ripetutamente e in modo sostanziale; che, in occasione di nuove modifiche di tale regolamento, occorre, per motivi di razionalità e di chiarezza, procedere ad una rifusione delle disposizioni in questione; che è inoltre opportuno, per motivi di semplificazione e di coerenza, incorporare nello stesso testo la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ⁽⁵⁾;

(2) considerando che, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti

finanziari esistenti ⁽⁶⁾, l'azione condotta dalla Comunità, segnatamente con l'aiuto dei Fondi strutturali, mira a favorire il conseguimento degli obiettivi generali enunciati agli articoli 130 A e 130 C del trattato, contribuendo alla realizzazione di cinque obiettivi prioritari; che spetta al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, incoraggiare lo sviluppo rurale accelerando l'adattamento delle strutture agrarie nel quadro della riforma della politica agricola comune;

(3) considerando che gli interventi del FEAOG per il conseguimento dell'obiettivo n. 5 a) sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei vari fondi strutturali e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽⁷⁾, nonché dal regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione orientamento ⁽⁸⁾;

(4) considerando che l'azione comune prevista dal presente regolamento deve da un lato inserirsi nel contesto di altre misure orizzontali decise per il conseguimento dell'obiettivo n. 5 a); che essa rece-

⁽¹⁾ GU n. C 115 del 19. 4. 1996, pag. 34.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 maggio 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/97 (GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 4).

⁽⁵⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁶⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11).

⁽⁸⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2085/93 (GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 44).